



TRIBUTI

COMUNE DI CAIAZZO
PROVINCIA DI CASERTA

Regolamento generale delle entrate comunali



INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 – Entrate comunali disciplinate
- Art. 3 – Il funzionario responsabile del tributo
- Art. 4 - Dichiarazione tributaria
- Art. 5 - Attività di controllo
- Art. 6 – Interrelazioni tra Servizi ed uffici Comunali
- Art. 7 – Rapporti con il contribuente
- Art. 8 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie
- Art. 9 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali
- Art. 10 – Avvio della riscossione coattiva
- Art. 11– Interessi moratori
- Art. 12– Costi di elaborazione e notifica

TITOLO II **DILAZIONI E RATEIZZAZIONI**

- Art. 13 – Istanze di rateizzazione
- Art. 14 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazioni
- Art. 15 – Procedura di rateizzazione
- Art. 16– Interruzione della rateizzazione
- Art. 17 – Discarico per crediti inesigibili
- Art. 18 – Ingiunzioni di pagamento
- Art. 19 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 20 – Rimessione in termini
- Art. 21 – Arrotondamenti
- Art. 22 – Compensazioni
- Art. 23 – Rimborsi
- Art. 24 – Limiti minimi di riscossione e rimborso

TITOLO III **ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

- Art. 25 – Istituti deflativi del contenzioso
- Art. 26 – Istituto dell'autotutela. Presupposti
- Art. 27 – Procedura dell'autotutela
- Art. 28 – Principio del contraddittorio preventivo
- Art. 29 – Procedura per l'attivazione del contraddittorio preventivo
- Art. 30 – Diritto di interpello
- Art. 31 – Istanza di interpello
- Art. 32 – Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello
- Art. 33 – Procedura dell'accertamento con adesione
- Art. 34 – Attivazione del procedimento di definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 35 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso
- Art. 36 – Calcolo del ravvedimento operoso

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 37 – Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità, equità, trasparenza e pubblicità, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento, si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2 Entrate comunali disciplinate

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune di Caiazzo.
2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate:
 - a) Imu,
 - b) Tari,
 - c) Tasi,
 - d) Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni / Canone sugli Impianti e Mezzi Pubblicitari,
 - e) Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche,
 - f) Imposta di Soggiorno,
3. Hanno natura patrimoniale le seguenti entrate:
 - a) Canone Unico Patrimoniale
 - b) Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico,
 - c) Lampade votive,
 - d) Servizi a domanda individuale,
 - e) Canone per il servizio idrico,
 - f) Oneri di urbanizzazione,
 - g) Fitti comunali.

Art. 3

Il Funzionario Responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni di legge per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. La Giunta Comunale provvede altresì a designare il soggetto che sostituisce il Funzionario Responsabile in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con i poteri e le funzioni di cui al comma 1.
3. In particolare, il Funzionario designato quale responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni
 - b) appone, se previsto, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, ovvero approva le liste di emissione/carico con riferimento agli anni di ingiunzione fiscale;
 - c) dispone i rimborsi;
 - d) cura il contenzioso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13;
 - e) all'occorrenza, esercita, ai sensi di legge¹, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.15 e ss.;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel capitolato d'appalto; qualora la gestione del tributo sia affidata in concessione, i poteri del Funzionario Responsabile competono al soggetto all'uopo formalmente designato dal concessionario stesso e comunicato all'Amministrazione, fermo restando la vigilanza sull'attività svolta, con particolare riguardo alle condizioni contrattuali, da effettuarsi a cura del Responsabile competente;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo. Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni comunque concernenti le entrate tributarie è sempre espresso dal Responsabile competente.

Art. 4

Dichiarazione Tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta la rappresentante legale o negoziale, ovvero, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata l'attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia già venuto a conoscenza, ovvero gli sia già stata contestata la violazione.

¹ Vedi art. 10-quater (c.d. **Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**) e art. 10-quinquies (cd **Esercizio del potere di autotutela facoltativa**) della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

Art. 5

Attività di controllo

- Il Servizio competente provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
- Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, una quota del gettito accertato e riscosso a titolo di Imposta Comunale Propria (IMU) e Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI) è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e ai compensi incentivanti del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 89 del TUEL (se previsto in sede di contrattazione decentrata).

Art. 6

Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio competente nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio competente, con le modalità da concordare.

Art. 7

Rapporti con il Contribuente

- Nell'esercizio dell'attività tributaria, il funzionario responsabile è obbligato ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge.

Art. 8

Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1, devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del *D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie"*, nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede,

pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

6. Ogni atto di sollecito e/o di accertamento deve obbligatoriamente riportare l'atto propedeutico principale da cui è scaturita la rettifica, benché notificato in precedenza.

Art. 9

Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del D.Lgs. n. 150/2011.

3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 10

Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, salvo che non sia intervenuta la sospensione della riscossione da parte del giudice, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed

efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché dalle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Art. 11 **Interessi moratori**

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, con applicazione del criterio del *pro rata temporis*.
2. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 12 **Costi di elaborazione e notifica**

1. Per gli atti emessi direttamente dall'Ente, al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) una quota a titolo di oneri di riscossione:
 - i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, anche per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
3. Per gli atti emessi da Agenti della riscossione a cui il Comune affida la gestione coattiva i costi a carico del debitore sono definiti in sede di affidamento dei carichi.

TITOLO II DILAZIONI E RATEIZZAZIONI

Art. 13 Istanze di rateizzazione

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza, sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate², tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.

Art. 14 Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. I criteri per la determinazione delle rate, esclusivamente a seguito di accertamento, da concedere sono i seguenti:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a cinque rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a dieci rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a venti mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a trenta rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a quarantadue rate mensili.
2. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
 - a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, il cui indice ISR, non dovrà superare l'ammontare di euro 12.000,00;
 - b) per le società di persone, deve essere allegata l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico inferiore a 12.000 euro;
 - c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico inferiore a 12.000 euro.
3. Per i debiti superiori a 6.000,00 euro è necessario presentare apposita fidejussione assicurativa a prima escussione, con termine superiore a sei mesi la durata della rateizzazione concessa;

Art. 15 Procedura di rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall'istanze presentate, analizzando il particolare caso e pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.
2. Alle rate che verranno concesse, saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

² L'art. 1, comma 793 della Legge n. 160/2019, prevede una rateizzazione fino a 72 rate. Tuttavia, in ambito di fiscalità locale, si ritiene opportuno contenere a 36 il numero massimo di rate concedibili, fermo restando la possibilità per il Comune di prevedere un periodo più esteso.

3. L'istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell'entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

4. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.

5. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

6. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza dell'atto di accertamento, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.

7. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già concluse alla data di accoglimento della rateizzazione.

Art. 16 **Interruzione della rateizzazione**

1. Nel caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, nell'arco di nove mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro.

2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

Art. 17 **Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 18 **Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno contenere tutte le informazioni dell'atto per il quale si dà avvio alla riscossione coattiva, fermo restando il necessario rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'articolo 3, e al comma 2,

dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 19 **Sospensione e dilazione dei termini di versamento**

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale o dallo stesso Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe (ad esempio TARI) con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 20 **Rimessione in termini**

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati³, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente al versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Art. 21 **Arrotondamenti**

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.⁴

Art. 22 **Compensazioni**

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.
2. La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, o all'indirizzo pec del settore, almeno 60 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:
 - l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
 - i motivi che hanno originato il credito,
 - il debito che si vuole compensare.

³ La remissione in termini deve riguardare una categoria di contribuenti e non soggetti identificabili.

⁴ L'art. 1, comma 166, della legge 296/06, legge finanziaria 2007, stabilisce l'arrotondamento per le entrate tributarie ma non per quelle di diversa natura. Resta facoltà dell'ente locale, in virtù della potestà regolamentare, prevedere l'arrotondamento anche per queste.

3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

Art. 23 **Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

3. I termini di prescrizione relativi agli anni interessati sono quelli disposti dalle leggi tributarie.

4. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Art. 24 **Limiti minimi di riscossione e rimborso**

1. Gli importi al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento, né l'ufficio procede al rimborso, sono i seguenti, intesi per singola annualità e per singola entrata.

a) Entrate tributarie ⁵:

- TARI con esclusione della tassa giornaliera	€ 20,00
- I.M.U.	€ 20,00
- TASI	€ 20,00
- I.C.P./C.I.M.P.	€ 10,00
- Diritti sulle pubbliche affissioni	€ 5,00
- T.O.S.A.P.	€ 5,00

Entrate patrimoniali:

- C.U.P.	€ 12,00
- C.O.S.A.P.	€ 12,00

2. Non si procede alla riscossione coattiva, né al rimborso delle entrate elencate nel comma 1, per importi fino ad € 20,00.

⁵ L'art. 1, comma 168, della legge 296/06, legge finanziaria 2007, dispone che gli enti locali prevedano un importo al di sotto del quale non viene richiesto il versamento, né viene concesso il rimborso, perciò anche per l'I.C.I. è data questa facoltà, diversamente può essere mantenuto il precedente limite.

TITOLO III ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 25 Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo scelte e comportamenti rispettosi delle norme tributarie ma con l'intento di minimizzare l'impatto del carico fiscale ed incentivare l'adempimento spontaneo, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

AUTOTUTELA

Art. 26 Istituto dell'autotutela. Presupposti

1. In conformità alle previsioni di cui all'art. 10-quater della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e in adesione ad un approccio di *compliance*, l'ufficio tributi procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di accertamento o alla rinuncia all'imposizione, nell'esercizio dell'autotutela obbligatoria, senza la presentazione di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'esercizio del potere di autotutela obbligatoria è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge e incontra come unico limite la sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, della Legge n. 212/2000 (*Statuto dei diritti del contribuente*) l'ente impositore può comunque procedere all'annullamento di atti di accertamento o a rinunciare all'imposizione nell'esercizio dell'autotutela facoltativa, anche per situazioni ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1, del presente articolo.
4. In ogni caso, il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela facoltativa è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
5. Anche l'esercizio del potere di autotutela facoltativa è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
6. Al fine dell'esercizio dell'autotutela sia obbligatoria, quanto facoltativa, il contribuente può presentare istanza all'ente impositore, indicando i presupposti alla base della richiesta.

Art. 27
Procedura di autotutela

1. La revoca dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.
2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela facoltativa è esercitabile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revocare sia definitivo, in presenza dei presupposti previsti per l'autotutela obbligatoria.
6. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Art. 28
Principio del contraddittorio preventivo

1. Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 212/2000 (*Statuto dei diritti del contribuente*) il contraddittorio preventivo costituisce principio generalizzato da applicare in occasione delle attività di controllo e verifica di competenza dell'ufficio tributi/entrate.
2. Tale procedura deve precedere l'emissione dell'atto di accertamento con cui l'ente impositore intende contestare l'infedele o l'omessa dichiarazione da parte del contribuente.
3. E' escluso dall'obbligo di avvio della procedura di contraddittorio preventivo l'emissione di atti cosiddetti "automatizzati", ossia atti derivanti dalla mera liquidazione del tributo dovuto sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente o dal calcolo eseguito utilizzando i dati provenienti da banche dati, quali quelle catastali o quelle fornite da Agenzia delle Entrate. Sono in ogni caso esclusi dal contraddittorio tutti gli atti elencati nel Decreto MEF del 24/04/2024.

Art. 29
Procedura per l'attivazione del contraddittorio preventivo

1. Al fine di attivare la procedura di contraddittorio preventivo, l'ufficio tributi notifica al contribuente lo schema di atto con cui è in procinto di contestare l'infedele od omessa dichiarazione, indicando gli elementi che condurrebbero all'emissione dell'atto medesimo.
2. L'ente impositore deve assegnare al contribuente un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli di comunicare eventuali controdeduzioni.
3. Il contribuente può richiedere di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo relativo all'istruttoria effettuata dall'ufficio tributi.
4. L'eventuale atto di accertamento che l'ente intende emettere a seguito dell'esito dell'istruttoria, non può essere notificato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della comunicazione al contribuente, di cui al primo comma del presente articolo.
5. Qualora la scadenza del termine di cui al comma precedente sia successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato dall'ente impositore per l'esercizio del contraddittorio ed il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
6. Nell'ipotesi in cui il Comune proceda ad emettere l'atto risultante dall'esito del contraddittorio, questo deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve, altresì, essere motivato con riferimento alle osservazioni che l'ente ritiene di non accogliere.
7. L'atto notificato senza il rispetto del termine di cui al comma 4 è nullo.

INTERPELLO

Art. 30

Diritto di interpello ⁶

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi/Entrate circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

Art. 31

Istanza di interpello

1. Qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa che afferisce ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione con l'erario, il contribuente ha la possibilità di presentare all'Ufficio Tributi/entrate del comune, istanza di interpello che riporti in maniera chiara e circostanziata i dubbi sull'applicazione delle norme con riferimento a casi concreti e personali.
2. L'istanza di cui al comma 1, deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. La presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, stabilito dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

⁶ Si veda l'art. 11, della Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente).

4. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
5. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b) la descrizione della circostanziata e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza, con la chiara formulazione del quesito;
 - c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - d) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telematico (indirizzo pec, e mail) al quale inviare tali comunicazioni;
 - e) la firma per sottoscrizione.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili.

Art. 32 **Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello**

1. L'Ufficio Tributi/entrate, provvede a dare risposta nei termini di legge, previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante pec o nel caso non fosse fornita, mediante servizio postale con raccomandata AR o a mezzo notifica digitale (SEND) e/o similari.
2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi/entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1, viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.
4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al presente regolamento.
5. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
6. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di legge, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

7. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 33

Procedura dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- a) i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- b) i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- c) i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

4. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

5. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto sospende l'atto, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia per i termini di impugnazione, sia per il pagamento del tributo.

6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

7 Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 34
Attivazione del procedimento di definizione

1. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
2. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
3. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con cadenza mensile, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia laddove prevista.
5. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
6. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
7. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 35
Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, può darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, attraverso gli strumenti della posta elettronica o pec.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.

Art. 36
Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a. la somma omessa,
 - b. l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,
 - c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.